



onlus
C.F. 93022850692

9/12/2024

Ai Consiglieri della Regione Abruzzo

Oggetto: DGR n. 790-C del 03/12/2024: DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE "MISURE URGENTI PER L'INDIVIDUAZIONE DI AREE E SUPERFICI IDONEE E NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE E PROMOZIONE DI IMPIANTI A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE, E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI"

La proposta di Legge Regionale è stata predisposta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 ("Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili").

Secondo il decreto ministeriale le regioni tengono conto di una serie di principi e criteri omogenei al fine di **rendere chiara ed evidente** la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

In base all'art. 7 del DM, i principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee, con riguardo alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, *concernono le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici*, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili.

Sono, comunque, considerate non idonee le superfici e le aree incluse nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. **Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree incluse nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi dello stesso codice.** Le regioni possono, inoltre, stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri.

In questa sede, riservandosi di fornire osservazioni più articolate in sede di audizione (v. sotto), si evidenziano le principali carenze e incongruità del Disegno di Legge in oggetto.

L'Articolo 3 individua le superfici e aree **non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, limitandosi a ripetere quanto stabilito nel decreto ministeriale, vale a dire «*le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici*». Si tratta, quindi, delle cose immobili che siano già state individuate come vincoli da parte del Ministero *bb.cc.aa.* aventi cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali nonché le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza.

Non sono, quindi, inclusi nelle aree non idonee i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze, previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 136 cit. Queste sono le categorie di vincoli ministeriali più diffusi e rilevanti. Nonostante il DM, come detto, preveda la possibilità di includere tra le aree non idonee tutti i beni paesaggistici, il ddl omette qualsiasi scelta in proposito.

Vi è, però, un ambiguo riferimento «**alle aree sottoposte a misure generali di conservazione da parte della Regione Abruzzo**». Non è chiaro quali siano queste misure di conservazione poste dalla Regione Abruzzo e a quali aree si riferiscano. Il che, da una parte, sembra lasciare fuori dall'elenco delle aree non idonee una serie di territori protetti di alto valore ambientale e paesaggistico (si ricordi che la fonte legislativa di riferimento stabilisce che «*in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione degli **impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio**¹*») dall'altra parte non risponde alla precisa indicazione del decreto ministeriale di **rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree**.

Non solo, quindi, in tal modo non si garantisce alle imprese la certezza del diritto necessaria agli investimenti, ma si pongono le premesse per innescare contenziosi dinanzi alle interpretazioni degli apparati amministrativi regionali, chiamati a istruire le richieste di autorizzazione.

Le altre Regioni hanno stabilito con precisione questi parametri con appositi allegati tecnici. La modalità prescelta dalla Regione Abruzzo potrebbe persino essere considerata una forma di inadempienza, aprendo la strada al potere sostitutivo statale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 199 del 2021 il quale prevede un potere sostitutivo non solo nel caso di mancata adozione della legge regionale, ma anche di **mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal decreto ministeriale**.

Occorrerebbe, a esempio, includere nelle aree non idonee, provvedendo alla loro perimetrazione:

- a) i siti della rete Natura 2000 (si ricorda in proposito che i Piani di Gestione adottati dagli enti gestori di molti ZSC e finanziati con fondi CE e le conseguenti Misure Minime di Conservazione approvate dalla G.R. prevedono appositi divieti per l'installazione di turbine eoliche);
- b) le aree sottoposte a misure di conservazione (zone A1 e A2) dal Piano Regionale Paesistico;
- c) le aree individuate dal P.A.T.O.M. (Piano di Azione per la Tutela dell'Orso Marsicano) sottoscritto e approvato dalla Regione Abruzzo;
- d) le aree tutelate in qualità di Beni di Uso Civico;
- e) le aree I.B.A. (*Important Bird Areas*) riconosciute anche dall'UE come aree con specifiche misure di conservazione;

1 Art. 20, comma 5 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199.

- f) Le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, vale a dire:
- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d. le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare;
 - e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, o almeno le zone A e B della rispettiva zonazione;
 - g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
 - h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
 - j. le zone di interesse archeologico.

Per tutte (o almeno parte di) queste aree manca, inoltre, il riferimento a un *buffer* di idoneità, in analogia alla fascia di rispetto prevista dal perimetro dei beni di interesse culturale pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici.

Anche in base al semplice buon senso è incongruo che, invece, vengano considerate aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici le *“aree agricole che ricadono in almeno uno dei seguenti casi: a) aree agricole irrigue “, cioè, per esempio, i campi di mais o “c) le aree agricole con colture permanenti quali: vigneti e frutteti”*. In pratica per la Regione Abruzzo i campi di mais o di erba medica vanno tutelati, mentre le aree collinari e montane dove vivono Orsi, Aquile reali e altri uccelli rapaci possono essere compromesse.

Nella proposta di legge regionale sarebbe, peraltro, indispensabile graduare la tutela anche in base alla tipologia di intervento, per esempio stabilendo deroghe per impianti di potenza fino a 500 KW o proposti e gestiti da Enti Locali o Comunità energetiche.

Sul piano dell'iter di approvazione della legge regionale, sebbene l'art. 20, comma quarto, del d.lgs. n. 199 del 2021 attribuisca al legislatore regionale il compito di individuare le *“aree idonee”* entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti del Ministro della transizione ecologica, è **ampiamente ragionevole** – e rispondente alla tutela degli importanti interessi in gioco – **approfondire l'esame istruttorio del ddl** in questione e giungere a un testo che eviti incertezze e rischi di contenzioso, che rischierebbero di rallentare in seguito la realizzazione degli importanti obiettivi di transizione energetica che le misure europee e statali perseguono.

Se la fretta con cui si è calendarizzata la discussione del ddl in Consiglio, nel mezzo della sessione di bilancio, deriva dall'approssimarsi del suddetto termine, occorre tenere presente che l'esercizio del potere sostitutivo previsto nella normativa statale è a sua volta ambiguo, non precisando se esso riguardi il primo o se-

condo comma dell'art. 41 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234. Si presume che esso si riferisca al secondo comma, secondo cui il «Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». Al massimo, dunque, la legge regionale potrebbe comunque essere approvata non appena giungesse questo invito a provvedere, nell'improbabile evenienza che la Presidenza del Consiglio si attivasse immediatamente dopo la scadenza del termine.

Questo approfondimento istruttorio non può prescindere dall'assumere formalmente il punto di vista degli esperti e dei portatori degli interessi ambientali.

Come noto, con D.G.R. n. 186 del 08.03.2024 è stato istituito un Gruppo di lavoro regionale a cui è stato demandato il compito di stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili. Tale gruppo di lavoro dopo otto mesi dal suo insediamento ha audito solo alcuni comuni e associazioni agricole e le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ma né il mondo scientifico né le associazioni ambientaliste. Se il prodotto, del resto, è quello versato nel ddl (sostanzialmente una frase ambigua che si aggiunge a quanto già previsto dalle disposizioni statali), vi è da pensare che il lavoro di questo Gruppo non sia stato particolarmente per-spicuo.

Si chiede, quindi, che l'associazione scrivente sia convocata (al pari di altre associazioni ambientaliste e di tecnici ed esperti appartenenti alle università, centri di ricerca abruzzesi ed Enti gestori delle aree protette nazionali e regionali) per essere audita tanto dal gruppo di esperti quanto dalle competenti commissioni del Consiglio regionale.

Si coglie l'occasione per allegare quanto già inviato ai competenti Servizi della Regione Abruzzo il 12 settembre c.a. SENZA RICEVERE ALCUNA RISPOSTA a dimostrazione della volontà del citato gruppo di lavoro regionale di escludere alcuni portatori di interesse.

Il Presidente

Dott. Massimo Pellegrini



P.S. Osservazioni predisposte con la collaborazione del Prof. Stefano Civitarese